PER

D. FILIPPO CIRELLI

CONTRO

D. NICOLA FALCONE

PRESSO IL COLLEGIO ARBITRAMENTALE

COMPOSTO DAI SIGG.

D. GIUSEPPE AURELIO LAURIA
D. GIULIO MINERVINI
D. ALESSANDRO DE STERLICH

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ANCORA
1856

RAPIDO CENNO

DI

FATTI, RAGIONI ED AUTORITA'.

S'io avessi, Lettor, più lungo spazio
Da scrivere, io pur canterei in parte
Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio.
Ma perchè piene son tutte le carte
Ordite a questa cantica seconda,
Non mi lascia più ir lo fren dell'arte.
(DANTE, Purg., XXXIII, 136-141.)

FATTI

Nel 30 luglio 1853 le Parti soscrissero un atto in cui si leggono i seguenti articoli:

Art. 1°. « . . . . . il signor Falcone promette e
» si obbliga di *prestare* tutta l'opera sua in favore e
» nell' interesse del signor Cirelli nella qualità di col-
» laboratore per le citate Opere (Regno e Poliorama)
» ed ALTRE ANCORA, e *di eseguire* quei lavori che gli
» saranno dal suddetto signor Cirelli indicati. Il mede-
» simo signor Falcone si obbliga pure *di viaggiare* e
» di recarsi in quei punti del Regno ove il bisogno lo
» richiegga per raccogliere le notizie e stendere le Mo-

» nografie de' paesi per detta Opera, sia per sistemare
» affari dello Stabilimento, obbligandosi nel più amplo
» senso voluto dalla legge e sotto qualunque clausola
» a non opporsi giammai a qualsivoglia disposizione di
» esso signor Cirelli, sulla cui giustizia, probità ed
» umanità non potrebbe muover dubbio. »

Art. 2°. « *Durante il disimpegno* degl' incarichi
» che il signor Falcone assume con l' art. precedente,
» il signor Cirelli promette e si obbliga pagargli un
» mensile di ducati 24 senza eccezione alcuna, con
» pagamento mensilmente anticipato. »

» Art. 3°. « Oltre a ciò, in retribuzione dello
» *zelo ed utili ajuti* di cui si ripromette il signor Fal-
» cone, e che il signor Cirelli è sicuro di ottener da
» lui, promette e si obbliga di far fruire al ripetuto
» signor Falcone il vigesimo degli utili risultanti dal-
» l' intrapresa del Regno illustrato e del Poliorama, li-
» quidabili, la prima volta dopo il sesto anno, ed in
» prosieguo in ogni biennio. »

Art. 4°. « Durante un viaggio anderanno a carico
» di Falcone le spese personali, come alloggio e trat-
» tamento. . . . . »

« La durata del presente contratto, che comin-
» cerà ad aver vigore dal 1° agosto del corrente anno
» 1853, sarà per tutto il tempo in cui si pubbliche-
» ranno le nominate due Opere, il Poliorama cioè ed
» il Regno delle due Sicilie descritto ed illustrato, ri-
» manendo in tal modo il signor Falcone *collaborato-*
» *re stabile* e *cooperatore* dell' intrapresa sino al suo
» termine. »

Art. 5°. « Nel caso che il signor Cirelli si deter-
» minasse a cedere ad altri l' intrapresa in discorso,
» ad eguali condizioni accorderà al signor Falcone la
» preferenza; e ciò non convenendo al Falcone, il
» signor Cirelli in caso di cessione dovrà chiedere per
» patto espresso al cessionario la continuazione del con-
» tratto col signor Falcone. »

In aprile 1856 il signor Cirelli, con atto di usciere, domandò al signor Falcone la Monografia di Morano, compiuta o non compiuta, la quale da più tempo era stata chiesta, promessa e non mai data; con dichiarazione che ciò serviva per dimostrare in giudizio quale adempimento ei facesse agli obblighi suoi.— Fu risposto che un tal lavoro non era fatto, tra perchè di passaggio egli era stato in Morano, e perchè gli mancavano le notizie per distenderla.

Il signor Cirelli allora citò il signor Falcone dinanzi al Tribunale di commercio sedente in Napoli, ad oggetto che:

1° si dichiarasse invalido l'atto del 30 luglio 1853, per mancanza di ciò che è chiamato dalla legge « *certezza* della cosa che forma la materia della convenzione (1), » e subordinatamente nullo pel fatto protestativo cui darebbe luogo l' esecuzione di quell' atto (2);

2° ove non fosse invalido o nullo quell' atto, lo si dichiarasse risoluto per inadempimento da parte del signor Falcone;

(1) Art. 1062 LL. civ.
(2) Art. 1123 e 1127 LL. civ.

3° ed ove non fosse risoluto, si stabilisse la qualità, la quantità ed il termine periodico di consegna del lavoro a farsi dal signor Falcone pe' ducati 24 al mese, e la qualità, la quantità e la periodicità delle operazioni necessarie a costituire lo « zelo ed utili ajuti » produttivi del vigesimo degli utili.

Fu risposto dal signor Falcone che non poteva parlarsi di nullità e di risoluzione.

Eran le cose in tale stato, quando le Parti convennero che le *domande* contenute nella citazione del signor Cirelli e nell' atto di risposta del signor Falcone fossero state inappellabilmente giudicate con le strette regole di dritto da tre arbitri, e scelsero all' uopo di comune accordo gli egregi avvocati d. Giuseppe Aurelio Lauria, d. Giulio Minervini e d. Alessandro de Sterlich, nomi cari alle lettere.

Onorati della difesa del signor Cirelli, nome caro ancor esso, contenti di alzare la nostra voce presso uomini ne' quali non sappiam dire se più valga l' ingegno o il sapere, la bontà o la cortesia, ci facciamo ad accennare le ragioni che assistono il nostro cliente, a riportare le autorità che le sostengono,

> E più lo ingegno affreno, ch'io non soglio;
> Perchè non corra, che virtù nol guidi.
> (Dante, Inf., XXVI, 21 e 22.)

§ 1°. — Inesistenza giuridica dell' atto del 30 luglio 1853.

Sotto il titolo « delle condizioni *essenziali* per render *valide* le convenzioni, » l'art. 1062 LL. civ. dice: « Quattro condizioni sono *essenziali* perchè sia valida » una convenzione. . . . . *la certezza della cosa che* » *forma la materia della convenzione.* »

Se manca dunque una sola delle condizioni *essenziali*, la convenzione non è valida, *non sussiste.*

Jaubert (1): « Perchè una convenzione sia *obbli-* » *gatoria*, *non basta* che abbia le *apparenze esterne* » di una convenzione; conviene altresì che vi si trovi » *tutto ciò* che è necessario per la *realtà* di una con- » venzione. Quattro condizioni sono *essenziali.* . . *un* » *oggetto* certo *che fosse la materia dell' obbligazio-* » *ne.* . . . . Se la convenzione non avesse un ogget- » to, sarebbe *impossibile* che in tempo alcuno produ- » cesse un' obbligazione: questo *non sarebbe* più un » *contratto.* »

Boileux e *Poncelet* (2): « In un contratto si di- » stinguono le cose le quali sono di sua *essenza*, e » *senza le quali il contratto non può sussistere.* . . »

Domat: « Le convenzioni nulle sono quelle le quali, » per mancanza di qualche carattere *essenziale*, *non* » *ànno la natura di vera convenzione.* »

(1) Motivi sul Codice civ., tomo 3, ediz. napolit. del 1839, p. 146, n° 60.

(2) Manuale di dritto civ., t. 2, pag. 523, ediz. nap.

Rogron (1) : « Sono *essenziali*; quindi la man-
» canza di *una* delle quattro condizioni fa sì che il con-
» tratto si consideri *inesistente*. »

Mackeldey (2) : « Quant aux éléments qui *consti-
» tuent un acte juridique*, il y a. . . . 1° l'élément
» *essentiel* de l'acte et *sans lequel il n'existe pas* (es-
» sentialia); on ne peut y déroger par une convention. »

Giuseppe Cirillo (3) : « Quam Papinianus *substan-
» tiam*, Ulpianus naturam contractus appellat, est au-
» tem contractus, seu substantia, seu natura, id *sine
» quo consistere negotium non potest*. . . . . Ii *sub-
» stantialia* contractus vocant, *sine quibus non consistit
» contractus*. »

Duranton (4) : « Per formare una convenzione *ob-
» bligatoria* e *propria a produrre effetti* in dritto, è
» mestieri che vi concorrano le quattro seguenti con-
» dizioni : . . . 3° *la certezza della cosa che forma
» la materia della convenzione*. »

Ed appresso (5): « La teorica e l'analisi insegnano
» a distinguere tre specie di cose ne' contratti : quelle
» che sono *essenziali*, e *senza delle quali*, *per con-
» seguenza*, *il contratto non può sussistere*. »

E più sotto (6): « Le quattro condizioni sono *tutte
» essenziali* ad ogni convenzione, a qualsivoglia con-

(1) Cod. civ., ediz. nap. del 1833, t. 4, pag. 13.
(2) Manuel de droit romain, ediz. di Bruss. del 1841, p. 97.
(3) De pactis, cap. 3.
(4) Corso di dritto civ., ediz. Capasso, t. 6, n° 93.
(5) Id., n° 96.
(6) Id., n° 97.

» tratto, sia del dritto civile, sia del dritto commer-
» ciale. *Mancando* UNA *di esse*, *cessa del pari ogni*
» IDEA *di contratto*. E nel vero, non possiamo conce-
» pirne alcuno senza . . . . una cosa che sia la ma-
» teria. »

POTHIER (1): « Le cose che sono dell'*essenza* del
» contratto sono quelle *senza di cui il contratto non*
» *può sussistere*. . . . . La mancanza di *una* delle
» cose *essenziali* al contratto *toglie affatto l' esistenza*
» del contratto medesimo. »

Raccogliendo adunque, è indubitabile che, mancando la condizione essenziale dell'oggetto e della materia del contratto, la convenzione sia invalida, inesistente, improduttiva di effetto.

Quest' oggetto, questa materia del contratto è dichiarata dall' art. 1083 LL. civ.:

« L'obbligazione *deve* avere per oggetto una cosa
» *determinata*, almeno riguardo alla sua *specie*. La
» quantità della cosa può essere incerta, *purchè* possa
» determinarsi. »

Ma che mai è la cosa determinata? — Ci vien detto dalla L. 74, ff., de verb. oblig.: « Stipulationum quæ-
» dam certæ sunt, quædam incertæ. Certum est quod
» *ex ipsa pronuntiatione* apparet QUID, QUALE,
» QUANTUMQUE sit, ut ecce aurei decem, fundus Tu-
» sculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii
» centum, vini Campani optimi amphoræ centum. »

Ed ULPIANO (2) aggiunge: « Ubi autem non appa-

(1) Oblig., t. 1, n° 6.

(2) L. 75, in princ., ff., de verb. obligat.

» ret *quid*, *quale*, *quantumque* est, *in stipulatione*, in-
» certam esse stipulationem dicendum est. »

Pothier (1): « Oportet ut genus quod debetur ha-
» beat *certam* finitionem. »

Ed altrove (2): « Ciò che è assolutamente inde-
» terminato *non può esser l' oggetto* di una obbliga-
» zione. »

Sebire e *Carteret* (3): « Une chose est *détermi-
» née* quand on connait *quid*, *quale*, *quantumque* sit.—
» Elle est *indéterminée*, lorsque la promesse est telle-
» ment générale qu' on ne peut connaître l' objet *pré-
» cis*. — Thomasius (4) donne pour exemple des choses
» *indéterminées*, *la déclaration* faite par une personne
» *que tous ses biens appartiennent à un autre*. . . .
» C' est donc promettre une chose indéterminée que de
» s' engager à donner une plante, un animal; le con-
» trat est nul, est dérisoire. »

Rogron (5): « Una cosa è *determinata* allorchè se
» ne conosce la *specie*, la *qualità* e la *quantità*. »

Voet (6), Domat (7), Toullier (8), Duranton (9),
Delvincourt (10), dicono che il legato è nullo se la spe-

(1) Oblig., n° 131.
(2) Id., n° 283.
(3) Enciclopédie du droit, t. 4, pag. 206, n[i] 1 e 2.
(4) T. 4, pag. 76, Dissertations.
(5) Cod. civ., t. 4, p. 32, ediz. nap. del 1833.
(6) L. 30, tit. unic., n° 17.
(7) P. 2, lib. 4, t. 2, sez. 2, n° 22.
(8) T. 6, n[i] 139 a 145.
(9) T. 9, n° 240.
(10) L. 3, tit. 4, nota 292.

cie non abbia limiti, e la quantità non possa determinarsi. Così, il legato di un fondo, di un animale, è un legato derisorio.

Boileux e *Poncelet* (1): « Perchè il contratto sia » valido, è necessario che la cosa sia *determinata* al- » meno in quanto alla sue specie: la parola *specie* » qui è presa in opposizione alla parola *individuo*, per » una parte del *genere*, il che *non esclude se non le* » *obbligazioni di un genere illimitato.* »

Applichiamo le suddette teoriche, e vediamo un po' se le promesse del signor Falcone, dichiarate nell'atto del **30** luglio **1853**, abbiano la cosa *determinata*, o sia il QUID, il QUALE, il QUANTUM.

Egli prometteva scrivere pel Poliorama, pel Regno e per *altre Opere* (plurale); dunque, almeno per quattro Opere.

Il Poliorama (2) deve contenere articoli di Architettura, — Archeologia, — Biografia, — Necrologia, — Viaggi, costumi e fogge diverse, — Poesia, — Varietà letterarie, — Bibliografia, — Pittura, — Scultura ed incisione, — Storia naturale, — Invenzioni, Tecnologia, Industria, Arti meccaniche, — Arti militari, — Economia domestica e rurale, — Agricoltura, — Corrispondenza, — Cose patrie, — Cose diverse, — Notizie diverse, — Pensieri, — Sciarade . . . . — OGNI branca dello scibile umano entra dunque nella compilazione (3);

(1) T. 2, p. 549.

(2) V. l'Indice dell' anno XV.

(3) Il titolo dell' Opera è questo: « *Poliorama pittoresco, opera periodica diretta a diffondere in* TUTTE LE CLASSI *della società utili conoscenze in* OGNI GENERE. »

e se la sola politica è *direttamente* non compresa, possiamo affermare che lo sia *indirettamente*, perchè la Bibliografia può al certo risguardare Beniamino Constant, Hello, Giannone, Paruta, ecc., ecc.

E le *altre* Opere *innominate*?! Di qual cosa non possono esse trattare?

Se dunque queste Opere *innominate* ed il Poliorama ànno, per argomenti, cose divine ed umane, prosa e poesia, letteratura e scienze, arti e mestieri, tutto in somma, *nulla escluso;* se cose tanto *illimitate* sono contenute nella promessa collaborazione, il signor Falcone dovrebbe essere Tertulliano o san Tommaso e Newton o Platone, Cicerone e Pindaro, Dante e Galileo, Michelangelo e Colombo, Fulton e Watt,

> Democrito, che il mondo a caso pone,
> Diogenes, Anassagora e Tale,
> Empedocles, Eraclito e Zenone:
> Euclide geomètra e Tolomeo;
> Ippocrate, Avicenna e Galieno,
> Averrois, che 'l gran comento feo,
>
> (Dante, Inf., IV, 136-138, 142-144.)

sommati tutti, e non giungerebbe.

Io mi obbligo di darvi un animale: la mia obbligazione è illusoria, è invalida; e l'animale è una specie rispetto al regno della natura, poichè non è nè minerale nè vegetabile.

Prometto darvi del frumento: è questo un obbligo illusorio. « Triticum dare oportere stipulatus est aliquis. » Facti quæstio est, non juris. Igitur si de *aliquo*

» tritico cogitaverit, id est *certi* generis et *certæ* quan-
» titatis, id habebitur pro expresso; alioquin si, quum
» destinare genus et modum vellet, non fecerit, *nihil*
» *stipulatus videtur*, igitur ne unum quidem mo-
» dium (1). » — Lasciamo stare il frumento relativamente alle cose in generale; ma esso, rispetto a quanto serve agli alimenti, è senza dubbio una specie; e perchè mai Marcello à detto *nihil stipulatus videtur?* Perchè manca la *certa specie* (certi generis) e la *certa quantità* (certæ quantitatis).

Stipulo di farvi una casa : e bene, è inesistente il mio obbligo, solamente perchè manca la designazione del sito, come insegna Ulpiano : « Si quis insulam » fieri stipuletur, et *locum non adjiciat*, *non valet sti-* » *pulatio* (2). »

E Marcello à detto : « Qui insulam fieri stipula-
» tur, ita demum acquirit obligationem, SI *appareat*
» *quo in loco* fieri insulam voluerit, et si ibi insulam
» fieri ejus intersit (3). »

Dunque, è insussistente l'obbligo di dare un animale, mentre che esso è una specie rispetto al regno della natura ; — è insussistente l'obbligazione di somministrar frumento, mentre che questo è specie riguardo, non alle cose in generale, ma soltanto a quelle alimentarie ; — è insussistente l'obbligo di costruire una casa, solamente perchè il sito non è detto, — ed

(1) L. 94, ff., de verb. oblig.
(2) L. 2, § 5, ff., de eo quod certo loco dari oportet.
(3) L. 95, ff., de verb. oblig.

un lavoro d'ingegno, nel campo illimitato della mente, nella immensa estensione del pensiero, sarà specie, e specie *determinata?* : . . . sarà esso una specie determinata quando il titolo del Poliorama altamente proclama conoscenze in OGNI GENERE?

O pazienza che tanto sostieni!
(DANTE, Parad., XXI, 135.)

Impotenti a dimostrare che il sole è luminoso, noi non abbiamo forza a più oltre far evidente che nell'atto del 30 luglio 1853 manca affatto il *quid*, il *quale*, il *quantum*.

QUID! . . . . s'ignora se dovrà trattarsi di cose divine o di umane, di scienze o di lettere, di arti o d'industria, in versi o in prosa,

QUALE! . . . . si dovrà scriver bene o male?

O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica (1)?
(DANTE, Purg., XXIII, 97.)

QUANTUM! . . . . questo sì che si trova, ma, ma . . . pel solo signor Cirelli, e ci sta chiaro chiaro;

(1) Riportiamo un Carme del signor Falcone.
L'argomento ne è piagnoloso, ma non abbiamo che farci:

Venite qua con pianti e con singhiozzo.
E chi pianger non può sen vada al pozzo,
E bagni gli occhi, se non son bagnati.
(GOZZI, in morte di un gatto.)

Un tal Carme è l'ultimo dato fuori nel Poliorama, n° 37,

imperciocchè da agosto 1853 fino a tutto marzo 1856, quel buon uomo à snocciolato 768 ducatoni! Ecco adunque un *quantum* bellissimo pel signor Falcone.

anno XVI, pag. 294, e propriamente al foglio che doveva pubblicarsi nel 12 marzo 1855. — Leggetelo:

MEMENTO HOMO

Di meste rimembranze è questo un giorno!
Delle ceneri il giorno — Ombra di morte!
Ve' sacra man sacerdotal di polve
Le fronti asperge, e de' mesti credenti
Il crin si arriccia al tremebondo tocco,
Ed un sano terror gli animi ingombra!
Siete polve o mortali — Oh fasto umano
Sei polve pur: tutto si strugge e riede
Nel vortice del tempo che l' assorbe
Dentro l' oscura sua perpetua notte;
Tutto finisce, e l' uomo più: sol resta
Quel che più vale, e men dall' uom si apprezza.
O voi Sardanapali, in ricco ammanto
Non dal sugo di Tiro imporporato,
L' urna che chiuderà le vostre ceneri
Sarà dorata, ma non è che un' urna,
Ed ha l' uffizio che ogni vile gleba
Compie, mettendo una fatal barriera
Tra l' infinito ed il finito mondo,
Tra l' alma luce e il tenebroso abisso!
Vestigio alcuno al passaggier non resta
Di Babilone, onde la tomba scuopre
Del Macedone Eroe, fulmin di guerra.
O voi tristi ad ognuno, a voi peggiori
Magri e digiuni presso all' arche d' oro,
Non è morte venal; sua falce miete
Più dolorosa tra gli argenti e i tetti.
Novello Adone di vezzosa Venere
Posseditor, vieni me presso e mira
L' obbietto del tuo cor, gelida polve.....
Forza d' attrito, più gli umani corpi

Da banda tutto ciò: la stipulazione del signor Falcone non sussiste, inoltre:

1° perchè ciò che conferiscesi illimitatamente è un nulla. In fatti, l'art. 1860 LL. civ. dice: « Il mandato conceputo in termini generali non comprende se non gli atti di amministrazione. » — Ciò significa nulla, giacchè (salvi i diversi effetti dell'azione contraria mandati e di quella negotiorum gestorum, e salvi i rapporti fra il mandatario ed i terzi) il mandatario per atti di amministrazione non à bisogno del mandato, bastandogli costituirsi gestor di negozî.

2° perchè manca in quell'atto il *vinculum juris*. Il signor Falcone scriverà un verso il mese, o un fascicolo il giorno? È in sua libertà, se dovesse starsi al famoso atto del 30 luglio 1853, come egli stesso à detto: « Il nostro stipulato è TUTTO *fiduciario nel* MIO *riguardo* (1). » — E bene! sentiamo Pothier (2): « È dell'*essenza* di quelle convenzioni le quali consistono nella promessa di qualche cosa, che *producano*,

Più le gentili che le rozze membra,
Misero! ahi scioglie — ... Invano piansi, invano
Sparsi di lutto e gemito i miei lidi,
Non richiama uman duol gli estinti in vita.
Voi che ambite ottener di *Savii* il nome,
Che ancor carponi le scabrose coste
Salir tentate; in su la vetta giunti ...,
E pur di un lauro coronato il crine;
Meco parlate ancor, dite sinceri,
Quanto giovi il saper presso un ferètro?

(1) Sua lettera del 18 maggio 1855, (V. Produz. di documenti, pag. 7 a t.).

(2) Oblig., n° 47.

» nella persona di colui che à fatta la promessa, *l' ob-*
» *bligazione di adempirla;* donde viene che, nulla es-
» sendo di più contraddittorio con questa obbligazione
» che l'intera *libertà* ad esso lasciata *di fare o non fa-*
» *re* ciò che à promesso, *la convenzione che gli la-*
» *sciasse una tale libertà sarebbe* NULLA ASSOLUTAMENTE
» PER MANCANZA DI VINCOLO. » — « L' obbligazione es-
» sendo un vincolo di dritto, *non può esservi obbliga-*
» *zione quando chi à promesso di fare una cosa può*
» *violare impunemente la sua promessa* (1). » — Ed
unito a Pothier sta Javoleno il quale chiaramente proclama (2): « *Nulla promissio* potest consistere *quæ*
» EX VOLUNTATE *promittentis statum capit.* » — E con
Javoleno sta Paolo, il quale dice (3): « Illam autem
» stipulationem: si volueris, dari? *inutilem esse con-*
» *stat.* »

L' obbligazione è *vinculum juris!* e *vinculum* sì
fatto, che parecchi giureconsulti lo chiamarono *capestro* (laqueum quo fures suspenduntur) (4), tanta forza
debbe avere nel dritto! tanta efficacia debbe sortire nella
sua applicazione! — Nel caso nostro, il sig. Falcone
non avrebbe *vinculum* che l' astringesse a scrivere di
questa materia o di quella, a scriver prosa o poesia,
bene o male, poco o molto. Una promessa di simile

(1) Id., n° 138.

(2) L. 108, § 1°, ff., de verb. oblig.

(3) L. 46, § 3, ff., de verb. oblig.

(4) Einecc., recit., § 768. Ei dice che il *laqueum quo fures suspenduntur* sia, *pro acumine suo,* una bella e viva espressione: *lepide, belle, sapienter, ut nihil supra.*

effetto non può costituire *obbligazione :* essa è invalida, insussistente , illusoria , o meglio derisoria.

Ma il signor Falcone lo à detto , lo à scritto, lo à formalmente dichiarato: — « Avrei dovuto non com- » prendere l'*illusione* del patto dimostrata matematica- » mente. Patto *illusorio*, e *tale rimarrà*, ove la vostra » amicizia ed umanità generosa non voglia modificar- » lo (1). » — Ed anche un' altra volta : « Volete *la-* » *cerare* il nostro contratto ? Lo farò volentieri , ove » francamente mi diciate di sì (2). »

Diciamo poi che l'atto del 30 luglio 1853, se non fosse invalido , sarebbe nullo. Ed in vero :

L' art. 1127 LL. civ. è così concepito:

« Ogni obbligazione è nulla , quando è contratta » sotto una condizione potestativa per parte di colui che » si obbliga. »

E l' art. 1123 aveva detto : « La condizione po- » testativa è quella che fa dipendere *l' esecuzione* della » convenzione da un avvenimento che è *in facoltà* del- » l' una o dell' altra parte contraente di far succedere » o d' impedire. »

E non è forse *in facoltà* del signor Falcone lo scriver poco o molto, nulla o pochissimo, bene o male?

Da ultimo , volendo sovrabbondare, ci corre il debito di avvertire qual gravissimo assurdo deriverebbe dalla dichiarazione di validità dell' atto del 30 luglio

(1) Sua lettera senza data (V. Produz. per documenti, fol. 13 , a t.).

(2) Sua lettera del 7 marzo 1856 (V. Produz. per documenti, fol. 16 a t.).

1853. — Prescindendo dalla risoluzione domandata subordinatamente all'inesistenza giuridica della convenzione, le Parti sono ora in litigio per sapere se sia invalido quell' atto, e, nell' ipotetica negativa, per far determinare la specie, la qualità e la quantità di lavoro da farsi dal signor Falcone. E bene: se potesse dichiararsi la validità della convenzione, ne verrebbe, in brusco concreto, il seguente lodo, presso a poco:

« Atteso che nell' atto del 30 luglio 1853 NON MANCA il *quid*, il *quale*, ed il *quantum*, e però è valido;

« Atteso che nell'atto medesimo MANCA AFFATTO il *quid*, il *quale* ed il *quantum*, e però debb' esser determinata la specie, la qualità e la quantità del lavoro;

« Per tali motivi, niente manca e va bene; tutto manca e noi ce lo mettiamo. »

Quale assurdo! ne stupirebbero le genti

« Venute, e le vegnenti, e le venture! »

Le quali poi, come prima si riavessero dallo stupore, esclamerebbero con tutta l' anima:

Misericordia! Oh Dio, che cosa è questa,
Da fare isbattezzare ogni cristiano!

(Gozzi, i novellieri uggiosi.)

Obbiezioni. — 1°. — Ci si oppone che l'atto del 30 luglio 1853, perchè dicesi eseguito dalle Parti, sarebbe valido e terrebbe ogni vizio sanato.

Piano! È vero che la legge dichiara: « In mancanza di atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata (1); » ma questa disposizione è applicabile unicamente ai casi di dolo, di violenza, di minoretà, d'interdizione e simili, non mai ai casi in cui trattasi di *non esistenza* di convenzione per mancanza di condizioni *sostanziali*.

Boileux e *Poncelet* (2): « Osserviamo che non si possono confermare le obbligazioni delle quali la legge *non riconosce l'esistenza* . . . . . Non si possono ratificare (3) se non le obbligazioni capaci di essere annullate o rescisse per violenza, dolo, errore o lesione, o quelle che sono state contratte da persone incapaci; imperciocchè questi vizi cadendo unicamente sul consenso che era imperfetto, un consenso libero dopo maturo consiglio deve covrirli. »

Duranton (4): « Quindi, rispetto agli atti infetti de' vizi di errore, violenza, dolo o lesione, o annullabili o rescindibili per causa d'incapacità, siccome possono essere confermati, il vizio può essere an-

(1) Art. 1292 LL. civ.

(2) Manuale, t. 2, p. 772.

(3) Per questa autorità e per quelle che seguono, si ricordi che la legge à per rinunzia all'azione di nullità la ratifica o l'esecuzione volontaria (art. 1292 LL. civ.). Quindi, ciò che dicesi per la ratifica, che è rinunzia espressa, vale egualmente per l'esecuzione, che è rinunzia tacita all'azione di nullità.

(4) T. 7, pag. 180., n' 522 e 523.

» che coperto. . . . Ma in più di un caso *la nullità*
» *è effettivamente radicale*. . . . . Tali sono, p. e.,
» i casi di un matrimonio contratto tra parenti o affi-
» ni in grado vietato pel matrimonio, o da una per-
» sona già vincolata da una prima unione tuttora esi-
» stente: alcun trascorrere di tempo non può purgare
» il vizio che infetta simili matrimonî; *saranno sem-*
» *pre nulli, siccome lo sono fin dal principio*. . . .
» Tali sono parimente i casi ne'quali una convenzione
» avesse una causa illecita. . . . o *non avesse ogget-*
» *to*. . . . Di fatti, in simiglianti casi, *avvi nullità*
» *radicale* della convenzione; il contratto non à che
» l' *apparenza* di un contratto, in quantochè la legge
» o la natura delle cose non permetteva che producesse
» effetti possibili di un contratto annullabile o rescin-
» dibile in un determinato spazio di tempo. Quindi il
» Codice non à stabilito un termine per intentare l'a-
» zione di nullità, come pe'contratti che contengono vi-
» zî di errore, violenza, dolo o lesione. . . . Ed in
» fatti, COME MAI un matrimonio nullo per incesto, o
» UNA CONVENZIONE CHE NON AVESSE OGGETTO POTREBBERO ES-
» SERE CONFERMATI TACITAMENTE ? »

JAUBERT (1): « L'azione perciò di nullità o di re-
» scissione *non si applica che ai casi in cui la con-*
» *venzione può produrre un' azione*. . . . . Era *im-*
» *possibile di non conservare l' antica distinzione fra*
» GLI ATTI FALSAMENTE QUALIFICATI COME CONTRATTI E CHE
» NON PRODUCONO MAI AZIONE, e quelli che ànno conte-

(1) Motivi sul Codice, t. 3, ediz. nap. del 1839, p. 148.

7

» nuto un' obbligazione. . . Quando si tratta di un'ob-
» bligazione *contratta senza oggetto*, è tutto semplice
» che colui il quale à sottoscritto l'obbligazione, *in qual-*
» *sivoglia epoca* sia convenuto, sia SEMPRE ammesso
» a rispondere che *non vi è obbligazione*. . . . Una
» idea vera e semplice è quella che *non si può* confer-
» mare e ratificare se non ciò che à *realmente* avuto
» la sua *esistenza*. . . ; in conseguenza *non si può in*
» *verun modo confermare una pretesa convenzione di*
» *cui la legge non à mai riconosciuta l'* ESISTENZA. »

PAOLO (1): « Domum emi (2), quum eam, et ego
» et venditor, combustam ignoraremus. Nerva, Sabinus,
» Cassius : *nihil venisse*, quamvis area maneat, pecu-
» niamque solutam condici posse, ajunt. . . *quod forte*
» *solutum ab eo est*, *repetat*. »

TESTE (3) : « Queste due specie di atti (di rico-
» gnizione e di ratifica) suppongono, così l'una che
» l'altra, l' *esistenza* di convenzioni precedentemente
» fatte. »

2°. — Si dice che, non essendo precisata la spe-
cie de'lavori, anzi dovendosi illimitatamente trattare di
ogni genere nel Poliorama, così in prosa che in versi,
il signor Falcone non sarebbe stato tenuto oltre alla sfera
delle sue cognizioni, e però avrebbe scritto sulle sole

(1) L. 57, ff., de contr. empt.

(2) E si è pagato, o sia si è eseguito il contratto, come ap-
presso dice la legge.

(3) Art. Actes récognitifs et confirmatifs, nell'Encyclopédie
du droit.

materie da lui conosciute. — E noi rispondiamo con la seguente dottrina:

« Basta che il fatto a cui uno si è obbligato sia » possibile in sè stesso, tuttochè non sia possibile pel » promittente. . . . . *Egli deve imputare a sè stesso* » se non à bene esaminate le sue forze, ed *à promesso* » *temerariamente una cosa superiore ad esse* (1). »

« È *colpa dell' intraprenditore* di non aver prima » consultate le proprie forze, e *di aver assunto un la-* » *voro che le sorpassava*. Il locatore *non era obbligato* » di conoscere le forze dell' intraprenditore (2). »

Duranton (3): « Ma l'*impotenza personale di chi* » *à assunto di far l'opera*. . . . . non impedisce.... » salvo i danni ed interessi *dovuti da chi abbia male* » *a proposito tolto sopra di sè qualche cosa superiore* » *alle forze o mezzi suoi*. »

§ 2°. — Risoluzione dell' atto del 30 luglio 1853, divenuto ipoteticamente contratto.

Se il classico atto del 30 luglio 1853 avesse esistenza giuridica, e potesse diventare un valido contratto, dovrebbe pronunziarsene la risoluzione per verificato, confessato e non lieve inadempimento (4).

(1) Potbier, Oblig., n° 136.
(2) Pothier, Locaz., n° 395.
(3) Corso di dritto civ., t. 9, n° 223, pag. 234.
(4) Art. 1137 LL. civ.: « La condizione risolutiva è sem- » pre sottintesa ne' contratti sinallagmatici, nel caso che una delle » Parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. »

Il signor Falcone, da maggio 1855 finora, *nulla* à fatto, nè per questo à lasciato di esigere i 24 ducati al mese.

Egli è in mora, senza che fossevi bisogno di atto d'interpellazione, tra perchè ciò avviene per l'art. 1100 LL. civ. (1), e perchè periculum est in mora in ogni sabato di pubblicazione del Poliorama.

Rogron (2): « Mi sono obbligato consegnarvi dei » cavalli, acciò possiate venderveli nella fiera di Pa- » squa: sono in mora, tosto che il giorno della fiera » è passato. »

Boileux e *Poncelet* (3): « Costituisco patrocinatore » per rispondere ad una domanda: ei lascia decorrere » il termine fatale. . . . . Vi ò dato mandato di rin- » novare un' iscrizione. . . . . »

Duranton (4): « Per verità, quando si tratta di una » obbligazione di fare, la quale non poteva eseguirsi » se non in un determinato tempo. . . . . si è costi- » tuito da sè stesso in mora, ed a tal caso anzi ogni » altro è applicabile l'adagio dies interpellat pro homi- » ne. . . . Per esempio. . . . , e parimente se il ti- » pografo di un giornale trascuri d'imprimerlo regolar- » mente. . . . ; il tipografo non eviterebbe la condan- » na offrendo di consegnare i fogli che mancò di dare. »

(1) « È in mora il debitore, anche senza interpellazione, » se la cosa che si è obbligato di dare o di fare non possa es- » ser data o fatta se non in un tempo determinato che egli à » lasciato trascorrere. »

(2) T. 4, p. 62.

(3) Manuale, t. 2, pag. 571.

(4) T. 7, n° 465.

Dies interpellat pro homine! Di grazia, *l' ultimo* articolo del signor Falcone, nel Poliorama, sta al n° 37, anno XVI, che corrisponde al 12 marzo 1855; e dal 12 marzo 1855 fin oggi, non un sabato, ma *sessantadue* ne sono scorsi, e niun di essi interpellava mai pro homine? — Così far deve il collaboratore *stabile?* il *cooperatore* dell' impresa?

E la Monografia di Morano che il signor Falcone à dichiarato con parecchie lettere di tenere (1), e che il

(1) Ne sta in processo una pruova luminosa! I seguenti brani di sue lettere il dimostrano, con successiva progressione:

1° « Resterò quivi fino a che vorrete, dovendo solo *ritor-* » *nare* a Morano *per avere le notizie* dalle varie persone alle » quali le domande da me classificate lasciai » (lettera dell' 11 maggio 1855, fol. 4 della Produz. di documenti);

2° « *Passerò* . . . . . *nuovamente in Morano,* (lettera del » 18 maggio 1855, fol. 7);

3° « Riguardo a Monografie . . . . Per vario modo SONO » A ME *gli elementi delle Monografie di* . . . . *Morano* » (lettera del 30 maggio 1855, fol. 9);

4° « Egli (Mr. Scorza) mi à rimesso un lavoro responsivo » a varie mie domande relative alla *Monagrafia di Morano*, » *alla quale sarebbe tempo di dar mano*, MANCANDO POCHIS- » SIME DILUCIDAZIONI che ò già richieste » (lettera del 24 ot- » tobre 1855, fol. 10);

5° « MI SORPRENDE come accenniate a lavori che riguarda » (*leggi*, *risguardino*) la Calabria . . . . La Monografia ri- » stretta di Morano, *che* VOLLI *riserbarmi,* dovrà far parte di » quella di Cassano o di Castrovillari. *Sarà dunque utilmente* » *pronta* » (lettera del 15 febbrajo 1856, fol. 11 a t.);

6° « NON AVEVA CHE LA MONOGRAFIA DI MORANO, » e questa, venendo altra Monografia, vi sarà unita, se non

signor Cirelli à richiesto con atto di usciere di aver *compiuta o non compiuta* che fosse, non costituisce forse inadempimento chiarissimo, innegabile, or che costa da un atto autentico che il signor Falcone non abbia voluto darla?

Ma la citazione era più che interpellazione; e perchè mai il signor Falcone non à mostrato i suoi lavori da maggio 1855 fin oggi? . . . . dalla citazione almeno fin oggi?

Signori, con ducati 768 si sono avuti:

di Poliorama, versi 1515, pari a	fog.	1 5/8
di Regno, al fas. 9°	fog.	4
— 10°	fog.	1/16
— 14°	fog.	3 5/8
— 18°	fog.	4
Totale,	fogli	13 5/16

Fogli 13 e 5/16 pagati ducati 768! . . . . .

Forse in Napoli Cirelli è a Falcone come a Londra il librajo Murray era a lord Byron?

Del rimanente, l'inadempimento sul quale è poggiata la domandata risoluzione è stato nettamente, chiaramente e positivamente confessato dal signor Falcone. Imper-

» vorrete accordarmi l' alto favore di farmela serbare per altro » tempo » (lettera del 7 marzo 1856, fol. 15 a t.).

E dopo tutto ciò, si è risposto dal signor Falcone non esser egli andato mai a Morano, non aver mai avuto le notizie, non averne mai distesa la Monografia! O scherzava quando scriveva le mentovate lettere, o à scherzato quando à risposto negativamente all'usciere richiedente da parte del signor Cirelli.

ciocchè egli à scritto con lettera del 7 marzo 1856 (1): « Finiamola, mio caro d. Filippo. *Confesso che sono* » *stato* DA PIÙ MESI *in disordine;* » — à scritto pure con lettera del 22 marzo (2): « Volete ch'io mi metta *tutto* » *dalla parte del torto? Son pronto a farvene una con-* » *fessione;* » — à scritto eziandio nel suo atto di difesa del 12 andante mese, non volendo, e mentre tentava scagionarsi dall' inadempimento: « Le operazioni » del Falcone, anche *nel corso dell'anno* 1855, che » viene dal signor Cirelli offeso d' inoperosità, com- » battono l' opposta risoluzione. » Le quali parole del cennato atto vengono meglio illustrate da un altro suo atto di difese del 27 istesso mese, in cui leggiamo: « avverso la . . . . risoluzione del contratto per ina- » dempimento, stanno i fatti, i quali favellano (!) » della *solerzia di Falcone nel corso dell'anno* 1855. » Or chi assume di essere stato solerte nel 1855 non dice forse implicitamente, ma in termini chiari, che non lo sia stato nel 1856? A noi pare evidente!

Laonde gli arbitri dovranno al certo, nella loro giustizia, pronunziare la risoluzione dell' atto del 30 luglio 1853, divenuto contratto valido per ipotesi.

Ed in tal caso, è mestieri notare che il signor Falcone dovrà esser condannato a restituire la differenza fra ciò che à ricevuto ed il prezzo di quanto à scritto

(1) Fol. 15 a t.

(2) In questa lettera manca il millesimo: è chiaro intanto ch' esso sia il 1856, poichè vi si leggono gli augurî pel ricorrimento della Pasqua, e Pasqua di marzo è ricaduta appunto nel 1856.

o operato. In vero, essa sarebbe da lui ritenuta *sine causa*, e però dovrebb' essere restituita, come ne insegna Ulpiano (1):

« Si pecuniam ideo acceperis, ut Capuam eas, dein-
» de parato tibi non proficiscendum conditio temporis
» vel valetudinis impedimento fuerit, quo minus pro-
» ficiscereris, an condici possit? videndum. Et cum
» per te non steterit, potest dici, repetitionem cessa-
» re; sed quum liceat pœnitere ei, qui dedit, procul
» dubio repetetur id quod datum est, nisi forte tua in-
» tersit, non accepisse te ob hanc causam pecuniam;
» nam si ita res se habeat, ut, licet nondum profectus
» sis, ita tamen rem composueris, ut necesse habeas
» proficisci, vel sumtus, qui necessarii fuerunt ad pro-
» fectionem, jam fecisti, ut manifestum sit, te plus
» forte, quam accepisti, erogasse, condictio cessabit;
» sed si minus erogatum sit, condictio locum habebit,
» ita tamen, ut indemnitas tibi præstetur ejus, quod
» expendisti. »

§ 3°. — **Determinazione di lavoro per specie, qualità e quantità.**

Ove per avventura non potesse reggere la risoluzione impetrata per inadempimento, l' ultima domanda prodotta dal signor Cirelli con la sua citazione non può ammettere alcun dubbio. — Egli à chiesto che, qua-

(1) L. 5, in princ., ff., de condictione causa data, causa non secuta.

l'ora l' atto del 30 luglio 1853 non fosse invalido e subordinatamente non fosse risoluto, si determinasse la specie, la qualità e la quantità periodica del lavoro a farsi dal signor Falcone come equivalente de' 24 ducati al mese, ed in pari tempo la specie, la qualità e la quantità periodica delle operazioni necessarie a costituire lo « zelo ed utili ajuti, » per meritare il vigesimo degli utili.

« La locazione di opere è un contratto *commutativo*. Ognuna delle parti intende ricevere l'EQUIVALENTE DI CIO' CHE DA'; il locatore riceve l' *opera* e *dà altrettanto di ciò che riceve*, dando al conduttore il *prezzo come equivalente dell'opera* (1). »

Se adunque è certa la somma di 24 ducati al mese, e certo è il vigesimo degli utili, *certo* del pari debb'essere il lavoro corrispondente, o meglio equivalente.

Reddere unicuique secundum opera sua.
(*Apoc.*, XXII, 12.)

La locazione, sia *res utenda* sia *res facienda*, à moltissima similitudine con la vendita; e l' una e

(1) Pothier, Locaz., n° 393. — Crediamo superfluo avvertire che questo dotto giureconsulto chiama locatore chi riceve l'opera, e dà il nome di conduttore a chi la presta, mentre che, realmente e legalmente, chi riceve l' opera è conduttore, e chi la dà è locatore (V. Domat, Duvergier, ecc.) « L'imprenditore » . . . . . sono i veri locatori; colui che paga è il conduttore: » male a proposito dunque nelle leggi e nelle opere de' giureconsulti sono invertite queste qualità » (Mouricault, rapporto al Tribunato).

l' altra sono governate dalle medesime regole di dritto, come insegna il giureconsulto Cajo (1): « Locatio et » conductio proxima est emptioni et venditioni, iisdem» que juris regulis consistit. » E questa medesima dottrina è consacrata nella Istituta (2): « Locatio et condu» ctio proxima est emptioni et venditioni, iisdemque » juris regulis consistit. » — Nella vendita si à bisogno di tre cose: consenso (3), cosa (4) e prezzo (5); dunque parimente *consensus*, *rei usus vel opera* e *merces* costituiscono la locazione.

Il prezzo debb' essere *equivalente* della cosa o dell' uso o dell' opera, tanto vero che *si partim res*, *partim pretium detur* (6); e però il prezzo, nella locazione *res facienda*, prende più propriamente il nome di *merces*, mercede, *a merendo*, da meritare. E chi non sa che il prezzo debb' esser *vero*, CERTO e GIUSTO?

Questi principi sono tanto evidenti e manifesti per loro stessi, che, se volessimo pruovarne la verità, cadremmo nell' oscurità come Volfio che volle dimostrare essere il tutto maggiore della parte.

Dunque i 24 ducati al mese ed il vigesimo degli utili che sono a peso del signor Cirelli debbono avere un *giusto* rapporto col lavoro da farsi dal signor Falcone.

Ed appunto per questo *giusto* rapporto, si è im-

(1) L. 2, ff., Locati conducti.
(2) De locatione et conductione, in princ.
(3) Inst., de empt. vendit., in princ.—Art. 1428 LL. civ.
(4) L. 8, in princ., ff., de contr. empt.—Art. 1428 LL. civ.
(5) L. 72, in princ., ff., de contr. empt.—Art. 1428 LL. civ.
(6) Einec., Instit., § 909.

petratata da Voi, arbitri egregi, la determinazione, più netta e precisa possibile, del *quid*, del *quale* e del *quantum*.

Ci sembra affatto superfluo di accennare a Voi, che siete anzi versati che dediti alle lettere, quali cose occorrerà tenere a calcolo per una determinazione sì fatta; nondimeno non ci possiamo dispensare dal dirvi:

1° Che il signor Falcone, quando à voluto, à saputo ben dare di buoni articoli, come vien dimostrato dai suoi lavori storici sulle Calabrie, inseriti parecchi anni sono nel Lucifero. Egli à molto ingegno, ed il paese, che da lui à avuto de' pegni non equivoci con i mentovati lavori, attende buone cose dalla ferace e forte sua mente.

2° Che il decoro del signor Cirelli richiede altamente molta bontà di lavoro e molta esattezza di condotta nell'opera del Regno, la quale è dedicata alla Maestà del Re Nostro Signore, e nel Poliorama, il quale à avuto finora 16 anni di esistenza applaudita.

3° Che la vostra dottrina, congiunta alla vostra giustizia, debbe evitare agli associati, al pubblico, agli uomini colti, di vedere nelle Opere del nostro Cliente:

> Non frondi verdi, ma di color fosco;
> Non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti;
> Non pomi *o fiori*, ma stecchi con tosco.
> (DANTE, Inf., XIII, 4-6.)

Ricordate tutto, provvedete a tutto.

Fate in somma che la determinazione del lavoro sia esatta il più possibile, perciocchè altrimenti si avrebbe come tristo effetto del presente litigio, una non buo-

na o per lo meno svogliata condotta delle Opere ; ed allora, oltre al danno positivo del signor Cirelli, sentiremmo dire, ad ogni apparir di Poliorama, in ogni sabato :

> Abbi, se sai, nel mondo malattie
> Quante n' hai ma' vedute e quante intese,
> Cancheri, bolle, febbri, parlasìe,
> Il mal degli occhi, la tossa, le scese;
> . . . .
> . . . .
> D' ogni miseria alfin d' ogni magagna,
> Questa ch' io soffro è la peggior compagna.
> (Gozzi, lamento di un poeta.)

E questa non piacevole imprecazione rimbalzerebbe verso di noi eziandio, ove non fossimo giunti, per tenuità di forze, a persuadervi, che massima debb' essere la precisione nella domandata determinazione del QUID, del QUALE e del QUANTUM.

§ 4°. — Risposta a due eccezioni del signor Falcone ed a parecchie sue domande.

PRIMA ECCEZIONE. — Dicesi dal signor Falcone che, anche dopo l'ultimo suo *Carme* intitolato « Memento, » inserito nel Poliorama, al n° 37, pag. 294, anno XVI, o sia nel foglio la cui pubblicazione ricadeva il 12 marzo 1855, abbia dato al signor Cirelli altri versi rimasti inediti per costui colpa.

Sì, è vero! Fu mandata al nostro Cliente una

poesia (una sola e non più) con lettera del 7 dicembre (1855), nella quale si leggone le seguenti parole: « I versi che vi *annetto* (!) col titolo *disinganno* » anderebbero nel Poliorama. » Ed il signor Cirelli, salvo inganno, à creduto che il *disinganno* non conveniva al Giornale; che que' versi non erano parto d' ingegno, bensì di svogliatezza o di cattivo umore:

Non so mentir; questa è la mia disgrazia;
(Cesarotti, Epigrammi.)

che in fine, se un' Opera di Dante à potuto esser chiamata da uno scrittore torinese ***tessuto di sogni***, e da uno scrittore lombardo ***abbiettissimo libro***, ed era essa, ripetiamo, un' Opera di Dante (1), poteva prendersi la licenza di credere non buona quella poesia (2).

(1) Prefazione alla Commedia di Dante illustrata da Ugo Foscolo, Londra, 1842, ediz. Rolandi.

(2) Eccola riportata *tale qual* è:

DISINGANNO

Corsi un Sentiero impervio
Nell' età mia fiorente;
Pensieri irrefrenabili
Mi avvolsero la mente
Ed ogni mio desiro
Non era che un deliro.
Eran que' giorni un pelago
D' irrequieto affanno;
Avrei voluto giungere

Seconda eccezione. — Si sostiene che il signor Falcone nel suo viaggio, in Calabria (unico viaggio) e fino al suo ritorno da que' luoghi, cioè fino a maggio del

Al mio ventesim' anno
Avendo a conduttiero
Il Celere pensiero :
Vi giunsi ; e al veglio iasazio ,
Io dissi , Sosta , allora.
Su' miei desiri indomiti
I' vo' regnar qualch' ora ;
Ma il tempo trasvolava
E i miei desir portava—
Venti anni che fuggirono
Tumultuosi , ardenti ,
Che il Core mi agitarono
Ognora impazienti ,
Niuna lasciaro in petto
Orma di *Caro* affetto !
Dall' anno mio vigesimo
Non tosto io tolsi il piede
Che intesi addentro l' anima
Sorger più nobil fede ,
E altissimo un desio
Nasceva nel Cor mio.
Desio , che seppe illudere
Di mille spemi ingombra
L' Alma, che spiegò rapido
Volo , seguendo un' ombra...,
Che un' ombra è la beltà
Che a noi si mostra e và !
Talor siccome Aureola
Di Luce a me comparve
Una sembianza angelica....
Ma rotta poi disparve ,
E fu del Core a danno
Illusione , inganno !
Travolto dalla misera
Lutta di umani sdegni ,

1855, abbia procurato al nostro Cliente circa cento (!) associati.

In mezzo ad ire, a insidie,
A tradimenti indegni,
Il tempo, ohimè, perdei
De' più be' giorni miei!
Del travagliato vivere
In mezzo del Camino
Parve la mano porgermi
Volesse il mio destino,
Parve ottenesse l' alma
La sospirata calma.
Ma (ahi) che novella tenebra
Più fitta venne in Core!...
Ogni beltà dileguasi
Riflessa da un Amore
Che trasse vita ognor
Di affanni e di dolor —
Amor, che non più illudere
Potria beltà fugace,
Che non potrebbe accendersi
Di passeggiera face;
E che ritragge il piè
Donde virtù non è —

N. Falcone da V.

Come l'abbiamo letta, abbiamo esclamato:

O dolce padre, che è quel ch'io odo?
(Dante, Purg., XXIII, 13.)

Ci scusi l'autore; ma, se è vero che nelle *arti* (e la poesia è certamente fra esse) ognuno possa esprimere quel che ne sente, ci crediamo in facoltà di affermare che il *disinganno* non ci piace. Il signor Falcone à bello ingegno e non comune, e bella mente: scriva da par suo, si scuota, si svegli, e non tradisca la nostra espettazione e di quelli che lo stimano al pari di noi.

La cosa non è pruovata , e nondimeno passiamo innanzi , e supponiamola vera.

Ma , noi diciamo, si sono fatti que' cento associati in adempimento di quanto era pagato con i 24 ducati al mese , ovvero in adempimento di quanto doveva compensarsi col vigesimo degli utili?

Nel primo caso , è chiaro che « lo zelo ed utili ajuti, » per meritare il vigesimo, non esistano, e che però questo non sia dovuto.

Nel secondo caso , rispondiamo : dunque , quando il signor Falcone è partito per disposizione del signor Cirelli , a spese del signor Cirelli , pagato dal signor Cirelli , per eseguire gl' incarichi del signor Cirelli, ei nulla faceva pel signor Cirelli! E perchè ciò sia più inteso , rammentiamo che « il prestar *tutta* l' opera *nell' interesse del signor Cirelli* , l'eseguire i lavori indicati , il viaggiare , e il non opporsi a qualsiasi disposizione » (art. 1° dell' atto del 30 luglio 1853) si pagava con ducati 24 al mese (art. 2) ; e che « lo zelo ed utili ajuti » venivano compensati col vigesimo degli utili (art. 3) ; ed aggiungiamo che , senza una tale divisione di cose, « il prestar *tutta* l'opera *nell' interesse* del sig. Cirelli » significherebbe agire senza zelo.

A che poi la suddetta eccezione ?

Se contro l' invalidità dell' atto, nulla monta l'aver fatto o non fatto.

Se contro la risoluzione dell'atto supposto contratto, niun giovamento , dappoichè l' aver fatto fino a maggio 1855 non distrugge l'*inazione perfetta* dal maggio del 1855 al maggio del 1856 ,

E' dal maggio fin oggi è un breve passo?

Se contro la chiesta determinazione del *quid*, del *quale* e del *quantum*, non comprendiamo che abbiano a farci i così detti cento associati.

Dunque è inutile parlarne; e se intendesi pruovare la verità (!) delle cento soscrizioni, noi rispondiamo: Frustra probatur quod probatum non relevat.

Domande *del signor Falcone*. — Il compromesso (art. 1°) si esprime così: « Le *domande* del signor » Cirelli contenute nell'atto per l'usciere Orsi del dì. . » . . . e *quelle* del signor Falcone per l'usciere Virzi » del dì . . . saranno giudicate da tre arbitri, potendo » essi Cirelli e Falcone sviluppare e giustificare le loro » *domande* ed i rispettivi diritti sotto ogni rapporto. »

Dunque gli arbitri ànno mandato per giudicare le domande comprese ne'cennati due atti; non ànno alcun potere per giudicare le altre, quali che sieno, non comprese in questi atti.

Ciò non ostante, è piaciuto domandare, con atto posteriore,—che il signor Cirelli desse il conto degli utili dal giorno del voluto contratto fin oggi, ne depositasse il vigesimo, si ordinasse un conto annuale per l'avvenire; — che, ov'egli volesse esimersi dal dare il conto, fosse condannato a pagare ducati 784 per associazioni procurate (!) dal signor Falcone;—che si dichiarasse dover andare a peso del signor Cirelli le spese di alloggio, in caso di viaggio; — che in fine si condannasse il signor Cirelli a pagare i soldi di aprile e maggio.

Tutte queste pretensioni sono *domande* e non eccezioni, e poichè sono nuove e non contenute nel compromesso, gli arbitri sono incompetenti, non ànno mandato a giudicarle (1). — Invano si ricorre alla parola *sviluppare* usata nel compromesso, tra perchè questa voce si riferisce a *domande*, e propriamente a quelle prodotte con gli atti per gli uscieri Orsi e Virzi, e perchè ci à luogo a *sviluppare* quando esiste già un germe, e nell' atto del signor Falcone per l' usciere Virzi non esiste il germe delle suddette *domande nuove*.

Se gli arbitri non fossero incompetenti (salve tutte le cose dianzi esposte per l' invalidità, la risoluzione e la condanna alla differenza fra le somme esatte e quelle meritate), noi diremmo pel signor Cirelli :

Quanto al conto,—che osta il voluto contratto in cui si legge: « il vigesimo degli utili . . . . liquida» bili la prima volta *dopo il sesto anno*, » o sia dopo il 30 luglio 1859.

Quanto al deposito, — che esso non è sorretto nè dal preteso contratto, nè dalla legge, e che, infinoattantochè non giunga il sesto anno, non possano pretendersi gli utili (salve, si ripete, le cose già dette).

Quanto al pagamento de'duc. 784, — che le pretese associazioni non sono dimostrate, e che se fossero

(1) Art. 1082 LL. di P. civ. : « *Sotto pena di nullità*, il » compromesso dovrà indicare gli *oggetti* in lite. »—Art. 1104 LL. di P. civ. : « Non vi sarà bisogno nè di appello nè di ri» corso per ritrattazione di sentenza ne' seguenti casi : 1° se la » sentenza è stata pronunziata senza compromesso, o *fuori dei* » *termini del medesimo*. »

vere (!) sarebbero pagate dai 24 ducati al mese, o dal vigesimo degli utili.

Quanto alle spese di alloggio , — che l'artic. 4 del voluto contratto dice: « Durante un viaggio andranno *a carico di Falcone* le spese personali, come *alloggio*. . . . . »

Quanto ai soldi di aprile e maggio , — che l'invalido atto (art. 2) li attribuiva « *durante il disimpegno degl' incarichi* che il signor Falcone assumeva con l' art. precedente, » cioè *durante la prestazione* di tutta l' opera sua, *durante l' esecuzione* de'lavori, *durante i viaggi* (sono espressioni di quell'atto all' art. 1°):

Che avrebbe fatto il signor Falcone in aprile e maggio per meritare i *soldi*?

§ 5°. — Sguardo generale e conchiusione.

Signori! Voi, come arbitri, siete giudici e mandatari. Nè gli uni nè gli altri possono volerne più dei contendenti. Or se il signor Falcone à detto che il *patto è illusorio e tale rimarrà* (1), e che *lacerava volentieri il contratto* (2); se à dichiarato che *da più mesi era stato in disordine* (3), e se à proclamato francamente che *mettevasi tutto dalla parte del torto* (4). . . , potrete Voi, dopo tutto questo, col *volume* delle nostre ragio-

(1) Sua lettera al fol. 13 a t.
(2) Sua lettera del 7 marzo 1856, fol. 16 a t.
(3) Istessa lettera del 7 marzo 1856, fol. 15 a t.
(4) Sua lettera del 22 marzo (1856).

ni, non dichiarare l' illusione dell' invalido atto del 30 luglio 1853? non pronunziare il torto del signor Falcone, e *torto già da lui* CONFESSATO? non fare intero diritto alle domande del signor Cirelli?

Signori! Un lodo che concerne Opere letterarie, pronunziato da Voi, consacrati alle lettere, alle dottrine, agli studî severi, richiama al certo l'attenzione del pubblico dotto.

Napoli, 28 maggio 1856.

BENIAMINO DE BERARDINIS.